

XVIII^a TORNATA

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1920

Presidenza del Vice Presidente MELODIA
e poi del Vice Presidente FABRIZIO COLONNA

INDICE

Congedi	pag. 354
Disegni di legge (approvazione di):	
« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro » (N. 13)	374
« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra » (N. 15)	375
« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1916, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi » (N. 19)	376
(coordinamento del) « Procedimento per ingiunzione » (N. 8)	355
(discussione del) « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno » (N. 9)	359
Oratori:	
D'ANDREA	359, 367
SANTUCCI, <i>ff. di relatore</i>	359
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	360
(discussione del) « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 settembre 1917, n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei terreni demaniali e dei diritti di pesca spettanti allo Stato sulle acque pubbliche a favore di Società cooperative agricole e di produzione e lavoro » (Numero 20)	368
Oratori:	
FERRARIS CARLO	374
FILOMUSI GUELFI, <i>relatore</i>	369
MAZZIOTTI	372
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	374

PREBITERO, <i>presidente Ufficio centrale</i>	370
TEDESCO, <i>ministro delle finanze</i>	372
Interpellanza (per l') del senatore Foà	358
Oratore:	
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	358
Interrogazione (svolgimento di) del senatore Pellerano al ministro degli affari esteri « sul decreto del Governo franco-tunisino che istituisce uno stato civile proprio, venendo così ad abolire un antico privilegio italiano in Tunisi »	354
Oratori:	
PELLERANO	354
SFORZA, <i>sottosegretario agli affari esteri</i>	354
Omaggi (elenco di)	350
Per la salute del senatore Cassuto	349
Oratori:	
D'ANDREA	350
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	350
PRESIDENTE	350
SANTUCCI	350
Relazioni (presentazione di)	355, 372
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	377

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari e il sottosegretario di Stato per le belle arti e per gli affari esteri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la salute dal senatore Cassuto.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Onorevoli colleghi, ieri dopo la seduta, stanco dal lavoro di parecchie ore, come relatore del disegno di legge « Procedimento per ingiunzione » e come relatore dell'altro disegno di legge del quale dobbiamo tornare ad occuparci oggi il nostro valoroso collega Cassuto fu preso da un deliquio, il quale tenne in viva apprensione i suoi amici ed ammiratori per parecchie ore.

Sono lieto di apprendere che il suo stato va migliorando, e credo rendermi interprete del pensiero del Senato, mandandogli voti per la sua più sollecita guarigione. (*Vive approvazioni*).

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Mi associo ben volentieri, personalmente, alle parole del collega D'Andrea; tanto più volentieri perchè solo mezz'ora fa ho avuto il piacere di vedere il nostro collega Cassuto e di constatare il miglioramento notevolissimo del suo stato di salute, sicchè possiamo essere persuasi che i voti comuni pel suo perfetto ristabilimento saranno presto soddisfatti e mi associo nell'esprimere questi sentimenti, che spero il Presidente vorrà trasmettere al collega Cassuto. (*Benissimo*).

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ringrazio l'onorevole senatore D'Andrea d'aver iniziato la seduta con la manifestazione affettuosa per il carissimo collega senatore Cassuto.

Legato a lui da un'amicizia che data da quarant'anni e che è stata cementata da vincoli professionali, dalla grande stima pel suo carattere e pel suo ingegno e dalla costante ammirazione per la sua perfetta e squisitissima bontà d'animo e gentilezza di modi, io fui più d'ogni altro, mi permetterei dirlo, turbato ieri dall'incidente doloroso che l'incorse.

E come fui al fianco di lui nei primi momenti insieme coi valorosi nostri colleghi sanitari, che l'assistettero con tanta sapienza, fui anche questa mattina di nuovo al suo letto e constatai con grandissimo piacere il miglioramento notevole avvenuto nelle condizioni della sua salute.

Gli mando con affetto di antico amico con

ammirazione di studioso e di giurista, i più vivi auguri per la sua pronta guarigione. Lo zelo e il fervore con cui egli, appena entrato in Senato, iniziò la sua cooperazione validissima ai lavori dell'alto Consesso siano di augurio che egli possa continuare per molti anni a dare la sua opera intelligente, sapiente ed amorosa alla legislazione italiana in questa Assemblea.

Il Governo per mio mezzo si associa a questo voto e prega l'illustre Presidente di esserne messaggero al nostro carissimo collega. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Dichiaro che la Presidenza si associa ai voti e agli auguri emessi dai colleghi D'Andrea, Santucci e dall'onorevole ministro della giustizia. Non mancherò di partecipare personalmente al collega Cassuto l'espressione del rammarico dei colleghi per il malore che lo ha colto, e la certezza di vederlo prestissimo guarito. Comunico poi al Senato un telegramma mandato dal Regio commissario del comune di Livorno, il quale, onorando il nostro collega, indirettamente onora tutto il Senato:

« Vivamente preoccupato notizia pubblicata intorno grave stato salute senatore Cassuto prego Vostra Eccellenza porgere illustre infermo nome mio e cittadinanza Livornese vivi auguri pronta completa guarigione. Frattanto interessola compiacersi disporre comunicarmi attuale stato sua salute informandomene di poi periodicamente perchè mia volta possa renderne edotta popolazione. Ringraziamenti ossequi.

Regio Commissario Comune
CAVALIERI ».

Sono lieto di poter dare non solo a coloro che hanno parlato, ma anche di poter inviare al Regio commissario di Livorno le migliori notizie sulla salute del nostro carissimo collega Cassuto. (*Benissimo*).

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dare lettura dell'elenco degli omaggi giunti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il dottor Domenico Musci, Corniglio, (Parma):
Per la faccenda riforma notarile.

Il Senato delle Isole Filippine, Manila: *Regolamento del Senato delle Filippine.*

Il Senato delle Isole Filippine, Manila: *Directorio oficial Revisado del Senado de Filipinas.*

Il signor Ottini Brentari, Milano: *Le rovine della guerra nel Trentino.*

Il signor Nicola La Pegna, Napoli: *I nostri contemporanei. Gioacchino Poli.*

Il conte Ettore Capialdi, Catanzaro: *La vita e l'opera di Bruno Chimirri.*

Il signor Francesco D'Ovidio, Napoli: *Flegias e Filippo Argenti* (memorie).

Il senatore Guido Mazzoni, Pesaro: *Nozze di Angiola Maria Picciola con Gino Cecchi. Il fiore delle Floride, aneddoto mazziniano.*

Il senatore L. Beltrami, Milano: *Novissima lezione Vinciana, le molteplici e faticose ricerche del direttore della Raccolta Vinciana.* Parte prima, periodico 1906-1913.

Fernando Sanches de Fuentes, Habana: *Por la libertad y el Derecho. Discursos.*

Raccolta Vinciana, Castello Sforzesco, Milano: *Nel quarto centenario della morte di Leonardo da Vinci.*

J. E. Guechoff, Berna: *La genèse de la guerre mondiale.*

Il ragioniere Nicola Fresa, Bari: *Nuovi studi di ragioneria.*

Il giornale « La Serbie » Ginevra: *La Serbie et l'Europe, 1914-1918.*

Il Regio Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri, Firenze: *Annuario per l'anno Accademico 1918-1919.*

L'avvocato prof. Gian Gastone Bolla, Firenze: *L'Istituto per le bonificazioni toscane.*

La Regia Stazione sperimentale di agrumi-coltura e frutticoltura, Acireale: *Bollettini.*

Il Comitato pro richiamati dello Stabilimento Magona d'Italia, Piombino: *Relazione generale, gestione 1915-1919.*

Il signor G. Trotti, Roma: *La religione come organo politico, amministrativo intermedio tra lo Stato e il comune.*

L'avvocato Emilio Pincherle, Trieste: *Nuovi documenti sul processo di Guglielmo Oberdan.*

Il prof. Michelangelo Billia, Firenze: *È ora di finirlo! Per una elezione accademica storica. Osservazioni.*

Il dottor Antonio Pais, Roma: *L'influenza dei raggi X su la cura termica della malaria.*

La Légation de la République de Chine, Roma: *N. 9 fascicoli di varie pubblicazioni.*

La Società commerciale d'Oriente, Milano: *La regione di Adalia, città, foreste, risorse agricole e minerarie.*

Il senatore B. Croce, Napoli: *Uno scritto inedito di Giuseppe de Thomasis sulla terra di Montenerodomo in Abruzzo.*

Il prof. Giuseppe Baglio, provveditore degli studi, Bari: *La scuola sociale.*

S. E. l'onorevole Boselli, Roma: *Discorso pronunciato nell'adunanza plenaria 19 marzo 1919.*

La Biblioteca del Consiglio di Stato, Roma: *Bollettino della Biblioteca del Consiglio di Stato 1919.*

L'Ufficio Comando dalla III Armata, Trieste: *L'Austria degli Asburgo. L'Austria dei popoli.*

Il signor Vincenzo Arnovale, Roma: *Il mondo dell'umanità.*

L'Associazione fra le Società italiane per azioni, Roma: *Le materie prime per le industrie e per l'agricoltura di necessaria importazione dall'estero.*

Il Comitato nazionale delle tariffe doganali, Roma: *Industria olearia ed industria zootecnica.*

Il comune di Firenze: *Atti del Consiglio comunale di Firenze, anno 1918.*

Il Regio Istituto di studi superiori, Firenze: *Annuario per l'anno accademico 1918-1919.*

La Regia Università degli studi, Ferrara: *Annuario, anno scolastico 1918-1919.*

La Regia Università degli studi, Parma: *Anno accademico 1918-1919.*

Il Consiglio provinciale di Pavia: *Atti del Consiglio provinciale di Pavia, anno 1918.*

Il Consiglio provinciale di Modena: *Atti del Consiglio provinciale di Modena, anno 1917.*

Il Consiglio provinciale di Livorno: *Atti del Consiglio provinciale, anno 1916.*

La Società per le strade ferrate della Sicilia, Roma: *Commemorazione del senatore Francesco Lanza Spinelli. Discorso del direttore generale.*

S. E. C. Schanzer, ministro del tesoro, Roma: *Dichiarazioni sulla situazione finanziaria fatta alla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1919.*

L'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Ordine di Malta: *Relazione sul servizio sanitario svolto durante la campagna nazionale 1915-18.*

La Compagnia di Assicurazione di Milano: *Rendiconto delle operazioni del 9.º esercizio 1918.*

Il prof. E. Millosevich, direttore del Regio Osservatorio astronomico del Collegio Romano, Roma: *Memorie ed osservazioni*, serie III, vol. VII, parte I.

La Direzione generale delle Privative, Ministero finanze, Roma: *Aziende dei sali. Relazione e bilancio industriale, 1º luglio 1915 e 1916.*

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore, sezione storica, Roma: *Bandi, ordinanze e proclami emanati durante la guerra Italo Austriaca.*

Il Comitato per la sistemazione finanzia delle istituzioni pubbliche di beneficenza: *Congresso Nazionale dei rappresentanti delle istituzioni di beneficenza pubblica.*

La Commissione del Debito pubblico d'Egitto, Cairo: *Rendiconto del 1918-19.*

Il Debito pubblico ottomano, Costantinopoli: *Rapporto generale sulla gestione del Debito pubblico ottomano, esercizio 1915-16.*

Il Consiglio provinciale di Alessandria: *Atti del Consiglio provinciale, anno 1918.*

Le Président du Sénat, Bruxelles: *Protestations des Parlementaires Belges sous l'occupation Allemande.*

Il dott. Navasques, Montevideo: *Vittoria e pace*, numero unico illustrato.

Il dott. Enrico Damiani, Roma: *L'evoluzione della civiltà verso la pace e la Società delle nazioni.*

Il prof. Antonio Cipollini: *Carmen.*

Il sen. Del Giudice: *L'autorizzazione maritale e il progetto Sacchi.*

L'ing. Americo Nardi, Firenze:

1º *L'utilizzazione delle nostre forze idrauliche;*

2º *Leonardo da Vinci ingegnere;*

3º *I giacimenti ligniferi del comune di Cavriglia (prov. di Arezzo).*

L'on. Luigi Rava, Roma: *Sulla riforma della legge elettorale politica.*

Il sig. Anselmo Borgialli, Roma: *Le Livre*

d'or de la Vallée d'Aoste. Les-Valdostains morts pour la patrie, 1848-1918.

Il sig. J. Ster, Berna: *L'instruction publique en Suisse.*

La Ligue pour la défense des droits des Ottomans, Genève: *Atrocités Grecques dans le vilayet de Smyrne*, mai 1919.

Il prof. T. Navarra Masi, Noto (Siracusa): *La rivoluzione francese e la letteratura siciliana.*

Il sen. R. Cappelli, Roma: *Schema di programma per la ricostituzione finanziaria ed economica d'Italia.*

La R. Scuola Superiore di Agricoltura, Pisa: *Influenza dei sistemi di amministrazione rurale.*

La Società degli agricoltori di Roma: *La Società degli agricoltori italiani*, programma.

Il ten. gen. Edoardo Berra, Torino: *Avvicinamento della nazione armata. Considerazioni e proposte.*

Il Comitato per le onoranze a Cesare Fani, Perugia: *Onoranze a Cesare Fani, in Perugia*, 25 maggio 1919.

L'Unione des Nationalités, Lausanne: *Carte Ethnographique de l'Europe.*

Il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, Roma: *L'assistenza di guerra in Italia.*

Il sig. Catone Rosati, Udine: *Adeo usque (Sabaudia). Ode latina in metro moderno.*

Il sig. Antonio Caser, Venezia: *Canzoni economiche per le vacanze dei miei condiscipoli liceali.*

Il sig. J. E. Guéchoff, Berna: *La Genèse de la guerre mondiale, la débacle de l'Alliance Balkanique.*

Il dott. A. Ischirkoff, Berna: *Les Bulgares en Dobrouja.*

Le Conseil d'Administration de la dette publique Ottomane, Costantinopoli: *Rapport général sur la gestion des dîmes Aghnam et revenus divers, 1916-17.*

Il sen. Luca Beltrami, Milano: *La destra mano di Leonardo da Vinci.*

Il prof. M. Sappa, Mondovì: *Nozze Sappa-Sanna.*

L'on. Luigi Rava, Ravenna: *Consiglio provinciale di Ravenna, pro-Fiume e Dalmazia.*

L'avv. Ignazio Scimonelli, Roma:

1° *La sedizione dei poteri contro le leggi*;

2° *Forme di Stato e forme di Governo*, professor F. Raccioppi;

3° *Per Ignazio Lombardo. Arringa detta avanti l'Alta Corte di giustizia.*

La R. Deputazione di Storia Patria per le provincie Parmensi, Parma:

1° *Il Risorgimento italiano nelle epigrafi parmensi.*

2° *Memorie parmensi della storia del risorgimento.*

Il sen. Carlo Ferraris, Roma: *Questioni sociali, commerciali ed amministrative.*

Il sen. Alberto Dallolio, Bologna: *La difesa di Venezia nel 1848.*

Il sen. Ruffini, Roma: *Mazzini.*

Il sen. Luca Beltrami, Milano: *Novissima lezione Vinciana.*

Il sen. Guido Mazzoni, Pesaro: « *Per le nozze di Angiola Maria Piccola con Gino Cecchi, avvenute in Pesaro il 26 marzo 1919.* »

Il sen. De Sonnaz, Roma: *I soldati italiani in Bulgaria.*

Il sen. Polacco, Venezia: *Di taluni negozi giuridici compiuti nelle terre invase durante l'occupazione nemica.*

La Biblioteca dei popoli balcanici, Losanna: *Le atrocità serbe*, n. 10 (M. D. Stkopiansky).

Il sig. Velianoff, Losanna: *Un peuple calomnié*, n. 11.

Il dott. Mikoff, Ginevra: *Il diritto e la pace nei Balcani.*

Il sig. F. Ivanoff, Berna: *Les Bulgares devant le Congrès de la Paix.*

Il sig. F. Ivanoff, Berna: *Bulgares et Greces devant l'opinion publique Suisse.*

Il sig. Georges Maritziore, Berna: *Les detracteurs du peuple Bulgare.*

Le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes, Sofia: *La vérité sur les accusations contre la Bulgarie.*

L'ing. Oscar Sinigaglia, Roma: *L'imposta sul patrimonio.*

La Biblioteca del Congresso di Washington: *Report of the librarian of Congress.*

Le Conseil d'Administration de la dette publique ottomane, Costantinopoli: *Comptere rendu du Conseil d'Administration 1917-18.*

Le Capitain Loyal de l'armée neerlandaise,

Irlanda: *La manoeuvre autour du Limbourg neerlandais en août 1914.*

Sveriges Officiella Statistik, Stockolm: *Fangrarden ar 1916-17.*

L'ing. Steno Sioli Legnani, Milano: *Sei anni di vita pubblica. Rendiconto dell'opera di un deputato della XXIV Legislatura.*

La Società Nazionale « Dante Alighieri », Roma: *Relazione del Consiglio centrale al XXV Congresso Trieste-Trento.*

S. E. il senatore Tommaso Tittoni, Roma: *Discorsi del senatore Tommaso Tittoni, ministro degli affari esteri, pronunciati alla Camera dei deputati nella seduta del 27 e 28 settembre 1919.*

Il prof. Giuseppe Brini, Bologna: *Commemorazione di Giacomo Venezian, letta nella Regia Università di Bologna.*

La Camera di commercio e industria della provincia di Pisa: *Relazione sull'andamento agricolo, commerciale e industriale della provincia di Pisa durante il biennio 1917-18.*

La Biblioteca comunale di Bologna, Bologna: *La Biblioteca comunale dell'Archiginnasio nell'anno 1918.*

Il Comitato di Assistenza Civile del comune di Bagno a Ripoli, Firenze: *Resoconto morale e finanziario, esercizio 1917-18.*

La Camera di Commercio e Industria del Trentino in Rovereto: *Il programma ferroviario del Trentino.*

Il Consiglio provinciale di Firenze: *Atti del Consiglio provinciale di Firenze 1914-15.*

Il Consiglio provinciale di Firenze: *Rendiconto dei conti dell'anno 1917.*

Il Consiglio provinciale di Firenze: *Bilancio preventivo per l'anno 1919.*

Il Consiglio provinciale di Bologna: *Atti delle Sessioni del Consiglio provinciale di Bologna, anno 1918.*

L'Università provinciale di Urbino: *Annuario della Libera Università provinciale, anno 1918-19.*

Il Presidente dell'Ufficio provinciale del lavoro di Padova: *Relazione sull'opera compiuta dal 1. dicembre 1918 al 30 giugno 1919.*

Il Consiglio provinciale di Brescia: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1918.*

Il comune di Milano: *Atti del comune di Milano, anni 1915-16.*

Il R. Istituto di Incoraggiamento di Napoli: *Atti fascicoli, I, II, III e IV.*

Il sen. Mazzoni G.: *Discorso pronunciato nell'adunanza inaugurale dell'Accademia in S. Miniato.*

La Présidence de l'Assemblée nationale Tchecoslovaque, Prague: *L'Assemblée Nationale Tchecoslovaque dans la première année de la république.*

Il sig. Pecchiai Pio, Milano: *Per una politica interna indispensabile ed urgente all'Italia.*

La Cassa Nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, Roma: *Verbale delle adunanze tenute nel settembre e dicembre 1918, (opuscoli due).*

S. E. il senatore Garofalo, Roma: *Grazie, amnistie, indulti. Relazione per la Commissione di statistica e legislazione presso il Ministero di grazia, giustizia e dei culti.*

Il sen. Cencelli A., Roma. *La proprietà collettiva in Italia. I demani collettivi per i contadini.*

Il senatore Cencelli A., Roma: *Sulle invasioni delle terre. Discorso pronunciato in Senato nella tornata del 27 dicembre 1919.*

Congedi

Chiedono congedo: i senatori Conti per un mese, Tamborino per dieci giorni, Cuzzi per dieci giorni, Bonazzi per dieci giorni, Riolo per dieci giorni per motivi di salute, e il senatore Zuccari di quindici giorni per motivi di servizio.

Non essendovi opposizione, i congedi s'intendono accordati.

Svolgimento di un'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Pellerano al ministro degli affari esteri. Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge: «All'onorevole Ministro degli esteri. Sul decreto del governo franco-tunisino che istituisce uno stato civile proprio, venendo così ad abolire un antico privilegio italiano in Tunisi».

SFORZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

SFORZA, sottosegretario di Stato per gli af-

fari esteri. Mi dispiace di dover dire all'onorevole Pellerano che su questo argomento le informazioni materiali pervenute alla Consulta sono scarsissime. Un telegramma del 20 gennaio riferisce soltanto i termini del decreto che è oggetto dell'interrogazione. Io ho chiesto subito un rapporto dettagliato, rapporto che non mi è ancora giunto. Il nostro Consolato generale a Tunisi ha però già significato delle amichevoli osservazioni alla residenza francese. Con ciò avrei detto tutto quello che mi è possibile dire oggi sull'argomento, se non mi premesse aggiungere che l'interrogazione dell'onorevole Pellerano è da me stimata utilissima, quale una manifestazione dell'interessamento del Parlamento per una questione così delicata e vitale come quella della situazione delle colonie italiane in Tunisia.

Sui nostri rapporti colla Francia circa questa questione esiste ormai una felice tradizione politica, che risale agli accordi del 1896. Questa tradizione vuole dalle due parti lealtà piena, concezione reciproca dei bisogni e degli essenziali interessi. A questa tradizione noi non manchiamo. Il Governo della Repubblica è certo della piena lealtà e della perfetta comprensione della situazione da parte nostra. Son convinto che il Governo francese, che tiene anch'esso a che nessuna nube turbi in quel campo gli accordi raggiunti, è ispirato dagli stessi sentimenti nostri (*Bene*).

PELLERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri della risposta che ha dato alla mia interrogazione. È certo che l'interrogazione, come egli ha riconosciuto, ha la sua importanza, e spero che le trattative che vi sono fra il Governo italiano e francese riescano a rimettere le cose come erano prima. In ogni modo, se si potrà ottenere questo, sono certo che il nostro Governo andrà a quei rimedi che possono adottarsi, come, per esempio, obbligare tutti gli italiani residenti all'estero ad avere lo stato civile italiano, ed aumentare le nostre agenzie consolari nei luoghi dove vi è maggiore affluenza d'italiani. In sostanza se non si potrà ottenere dal Governo francese che receda da questo ultimo decreto del Governo franco-tunisino, almeno son certo che il Governo italiano vedrà di rimediare. (*Bene*).

PRESIDENTE. L'interrogazione del senatore Pellerano è esaurita.

Viene ora l'interrogazione presentata dai senatori Rolandi Ricci, Piaggio e Garroni al Presidente del Consiglio ed ai ministri dell'interno, della giustizia, delle finanze e della guerra.

Ma, per accordo intervenuto fra gli interroganti e i ministri interessati, questa interrogazione non può svolgersi oggi, e ne sarà fissato lo svolgimento per un'altra seduta.

Presentazione di relazioni.

CANEVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo ed impiego di ufficiali in congedo provvisori e di volontari aviatori anche non vincolati da obblighi di servizio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Caneva della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MORRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'art. 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Morrone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Coordinamento del disegno di legge: « Procedimento per ingiunzione »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Coordinamento del disegno di legge: « Procedimento per ingiunzione ».

Prego il senatore, segretario, Bettoni di dare lettura del testo coordinato dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo.

BETTONI, segretario, legge:

Progetto coordinato.

Del procedimento per ingiunzione.

CAPO I.

Ingiunzione per pagamento di somme o prestazione di cose fungibili.

Art. 1.

Per un credito liquido ed esigibile in denaro, ovvero in merci o altre cose fungibili, fondato su prova scritta, valida secondo le norme del Codice civile o del Codice di commercio, può essere ottenuta la ingiunzione giudiziale di pagamento o di consegna nelle forme stabilite in questo capo.

Se l'adempimento della obbligazione dipende da una controprestazione, deve essere dimostrato con prova scritta che questa fu regolarmente eseguita.

Il procedimento per ingiunzione non è ammesso se la notificazione del decreto, prescritta nell'articolo 5, non debba essere fatta nel Regno o nelle colonie italiane.

Il procedimento medesimo può essere usato per i crediti a titolo di spese o compensi professionali, giudiziali e stragiudiziali delle persone indicate nell'articolo 379 del Codice di procedura civile.

Le disposizioni di questa legge non riguardano i procedimenti coattivi regolati dal testo unico approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

L'ingiunzione è domandata mediante ricorso. In esso devono essere indicati il nome e cognome o la ditta, la residenza o la dimora del creditore e del debitore, con le altre particolarità, utili a identificarli, e con la elezione di domicilio del creditore nel comune in cui risiede il giudice adito, se egli non vi abbia residenza o dimora, la causa e la misura dell'obbligazione e degli accessori, con ogni altro elemento che serva a giustificare la domanda e con la specificazione dei documenti sui quali essa è fondata. Per quanto concerne il ministero del procuratore e la forma del mandato si osservano le regole del Codice di procedura civile.

I documenti e il mandato, che si uniscono al ricorso, rimangono depositati nella cancelleria fino alla scadenza del termine stabilito nell'art. 4.

Art. 3.

Il ricorso è proposto al conciliatore, al pretore, o al presidente del tribunale che sarebbe rispettivamente competente, per valore e territorio, a norma del Codice di procedura civile, a conoscere dell'azione di pagamento, osservata quando occorra la regola dell'art. 98 del predetto Codice.

Quando la domanda ha per oggetto merci o altre cose fungibili, deve essere espressa nel ricorso la somma in danaro che il creditore ritiene equivalente e che è disposto ad accettare in luogo della prestazione anche in seguito all'esecuzione forzata.

Art. 4.

Se il giudice si riconosce competente e ravvisa regolare e fondata la domanda, ingiunge al debitore, mediante decreto, di adempiere la obbligazione nel termine che stabilisce, avvertendolo del diritto che gli spetta di proporre opposizione nel termine medesimo avanti lo stesso conciliatore o pretore o avanti il Tribunale cui appartiene il presidente che ha pronunciato il decreto.

Il presidente del tribunale assegna normalmente il termine di giorni dodici; il pretore e il conciliatore assegnano normalmente il termine di giorni sei. Ciascun giudice ha facoltà di ridurlo fino al minimo di un terzo nei casi urgenti o quando si tratti di obbligazioni commerciali. Nei casi che non ammettono dilazione può essere applicata la disposizione dell'articolo 578 del Codice di procedura civile, senza pregiudizio della facoltà di proporre l'opposizione entro il termine stabilito nel decreto.

Quando il presidente del tribunale o il pretore non si riconosca competente o non ravvisi regolare e fondata la domanda, lo dichiara con decreto non soggetto a impugnazione. Il ricorso al conciliatore se non sia accolto è restituito all'istante, a sua richiesta.

Il ricorso non accolto può essere sempre riproposto e non pregiudica il diritto di esercitare l'azione nella forma ordinaria.

Art. 5.

Il creditore deve far notificare copia del ricorso e del decreto al debitore o ai debitori, nelle forme stabilite per l'atto di citazione nel Codice di procedura civile.

La notificazione vale offerta in comunicazione dei documenti depositati a norma dell'articolo 2. Essa produce inoltre gli effetti della notificazione di un atto di citazione in conformità alle leggi vigenti.

Art. 6.

Qualora non sia proposta l'opposizione nel termine stabilito, il decreto d'ingiunzione acquista forza di sentenza spedita in forma esecutiva e produce ipoteca giudiziale. La mancanza di opposizione è attestata dal cancelliere con dichiarazione a piedi dell'esemplare del decreto che contiene l'originale dell'atto di notificazione.

Non è necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento su beni mobili entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto.

Per l'esecuzione sui beni immobili si osservano tutte le regole degli articoli 659 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 7.

Se non sia avvenuta la notificazione prescritta dall'articolo 5 entro il novantesimo giorno dalla data del decreto d'ingiunzione, questo diventa inefficace. In tal caso il ricorso può essere rinnovato.

Art. 8.

L'opposizione è proposta mediante atto di citazione, notificato al creditore presso il procuratore che abbia sottoscritto il ricorso, o nella residenza o dimora dichiarata, o nel domicilio eletto.

L'opposizione deve essere notificata entro il termine stabilito anche al cancelliere del giudice che ha emesso il decreto impugnato.

Art. 9.

Il giudice avanti il quale è proposta l'opposizione può ordinare la comparizione personale delle parti in un breve termine, per ten-

tarne la conciliazione. Se esse si trovano presenti all'udienza deve tentare di conciliarle. Della conciliazione il giudice fa redigere processo verbale soggetto a registrazione che ha forza esecutiva di sentenza passata in giudicato. Se le parti non possono sottoscriverlo ne è fatta menzione.

Art. 10.

Se l'opponente non compare all'udienza stabilita coll'atto di opposizione, o coll'atto permesso nel capoverso dell'art. 1 della legge 31 marzo 1901, n. 107, il giudice autorizza il creditore comparso regolarmente a procedere all'esecuzione forzata, mediante ordinanza inserita nel processo verbale di udienza o di causa, che non è soggetta a notificazione.

Art. 11.

Se l'opposizione è proposta dopo scaduto il termine stabilito nell'ingiunzione, o è riproposta dopo l'ordinanza preveduta dall'articolo precedente, l'esecuzione non è sospesa se non per ordinanza o sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti dal giudice che ha emanata l'ingiunzione, il quale può prescrivere all'opponente di prestare una determinata cauzione.

Nei casi di sopra considerati, alla non comparizione dell'opponente si applica la disposizione dell'articolo precedente: ogni successivo atto di opposizione è inammissibile.

Art. 12.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 10 ed 11, l'opposizione sospende la efficacia della ingiunzione, restando fermo l'effetto della pendenza di lite ottenuto con la notificazione del decreto d'ingiunzione.

Il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l'opposizione dà forza esecutiva irrevocabile alla ingiunzione.

La ingiunzione ha forza esecutiva anche quando la sentenza sia per sé stessa esecutiva o tale dichiarata provvisoriamente a termini delle leggi vigenti.

La sentenza che accoglie la opposizione, regola i rapporti fra le parti relativamente alla obbligazione di cui ha giudicato.

Art. 13.

Se la sentenza restringe la pretesa del creditore a somma o quantità minore, l'ingiunzione conserva l'effetto esecutivo per la somma o quantità ridotta.

Art. 14.

Se il credito non ha ottenuto, in tutto o in parte, utile collocazione nella distribuzione del prezzo ricavato dalla esecuzione, la stessa ingiunzione vale come titolo esecutivo per procedimenti ulteriori.

Art. 15.

Compiuto il procedimento esecutivo menzionato nel precedente articolo, anche se il credito non abbia conseguito soddisfacimento in tutto o in parte, nessuna opposizione è più ammessa contro l'ingiunzione.

Il debitore che non abbia ricevuto in persona propria la notificazione prescritta nell'art. 5, può proporre, nel termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione, azione per risarcimento di danni fondata sulla illegalità o inesistenza della pretesa del creditore. Tale azione non spetta al debitore che abbia comunque effettuato pagamento dopo la notificazione della ingiunzione.

Art. 16.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il creditore può essere condannato a risarcire i danni che l'opponente dimostri di avere sofferto. Tali danni devono essere liquidati nella sentenza medesima, secondo il prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria.

L'azione di danni non esercitata nel giudizio di opposizione, non può più essere proposta in altra sede.

CAPO II.

Ingiunzione per licenza da immobili.

Art. 17.

Il locatore che nel termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale o dal contratto, intende licenziare l'inquilino o subinquilino, il conduttore o subconduttore, il mezzadro, mez-

zaiolo, massaro o colono, può chiedere al pretore o al conciliatore del mandamento o del comune in cui è posto l'immobile che ingiunga mediante decreto il rilascio e la riconsegna alla scadenza contrattuale o legale.

La domanda è proposta mediante ricorso in conformità dell'art. 2. La competenza del conciliatore si estende ai contratti in cui la pigione o il fitto non eccede lire cento per anno qualunque sia la durata.

Per i contratti di maggior valore, e per quelli nei quali il corrispettivo è rappresentato anche in parte da prestazione di prodotti, è competente il pretore.

Art. 18.

Si osservano per questo procedimento le disposizioni della prima parte e del secondo capoverso dell'art. 4 e quelle dell'art. 5.

Il termine da assegnare per l'opposizione è di giorni dieci dalla notificazione se la scadenza del contratto va oltre un mese dalla data dell'ingiunzione; è di giorni cinque nel caso di scadenza più prossima.

Il decreto di ingiunzione deve essere notificato non oltre venti giorni dalla sua data, e in ogni caso nel termine menzionato nell'articolo precedente, sotto la sanzione stabilita nell'art. 7.

Art. 19.

Se la opposizione non è proposta nel termine stabilito, il decreto acquista forza di sentenza spedita in forma esecutiva. Qualora debba essere eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del detto termine, non occorre il precetto.

Art. 20.

L'opposizione è proposta o notificata a norma degli articoli 4 e 8.

Il giudice che ha emanato il decreto di ingiunzione è sempre competente a decidere sui motivi della opposizione.

Art. 21.

Si applicano al giudizio di opposizione le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12 e 16.

Art. 22.

Non è ammessa opposizione posteriore al compimento della esecuzione, salva l'azione ordinaria per risarcimento di danni, se la licenza e la sua esecuzione siano dimostrate illegali e ingiuste. Tale azione deve essere proposta nel termine perentorio di sei mesi.

Art. 23.

Il procedimento regolato in questo capo si applica anche allo sfratto per finita locazione quando non occorra osservare un termine di licenza o disdetta.

In tal caso l'ingiunzione può essere chiesta in tempo congruo anteriore alla scadenza della locazione; ma le spese restano a carico di chi l'ha domandata se il rilascio dell'immobile avvenga nel termine dovuto.

Art. 24.

Le disposizioni di questo capo sostituiscono e abrogano quelle della legge 24 dicembre 1896, n. 547.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti il disegno di legge così come è stato coordinato di concerto tra l'onorevole ministro Guardasigilli e l'Ufficio centrale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni in contrario, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto insieme con quello per la conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno, disegno di legge del quale riprenderemo la discussione fra poco.

Così resta stabilito.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ieri l'onorevole Foà presentò un'interpellanza al ministro dell'interno in-

torno al funzionamento dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli invalidi di guerra.

Prego il senatore Foà di consentire che lo svolgimento di questa interpellanza sia iscritto all'ordine del giorno della seduta di lunedì prossimo, nel quale giorno il Presidente del Consiglio, intervenendo alla seduta del Senato, per la discussione di altre interpellanze, potrà o rispondere anche a quella dell'onorevole Foà oppure concertare con lui il giorno nel quale l'interpellanza possa essere svolta.

FOÀ. Ringrazio il ministro guardasigilli e aderisco alla sua preghiera.

PRESIDENTE. Rimane dunque stabilito che, in relazione alla preghiera fatta dall'onorevole ministro Guardasigilli, lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore Foà all'onorevole ministro dell'interno sul funzionamento dell'Opera nazionale per l'assistenza degli invalidi di guerra, sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di lunedì prossimo.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. A complemento dei rilievi da me fatti nella seduta di ieri a proposito di questo disegno di legge, ho l'onore di presentare un emendamento.

L'articolo unico di questo disegno di legge è così concepito: « È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039 che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno ». Io propongo di aggiungere: « fatta eccezione degli articoli 12 e 13 ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore D'Andrea propone che all'articolo unico di questo disegno di legge, si aggiungano le parole: « fatta eccezione degli articoli 12 e 13 ».

SANTUCCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale già ieri per bocca dell'illustre collega senatore Cassuto, del quale abbiamo fatto testè così affettuosa e doverosa memoria, espose le ragioni per le quali non riteneva potersi associare alle preoccupazioni manifestate dal senatore D'Andrea, e che ora si trovano espresse nell'emendamento da lui presentato. Per conseguenza, senza dilungarmi, anche perchè non mi sento di usurpare il posto del relatore che ieri così ampiamente parlò della materia, non posso che dichiarare che l'Ufficio centrale non potrebbe per conto suo accettare l'emendamento. Attendo di udire la parola del ministro, che credo sia in questo senso, ma in ogni caso l'Ufficio centrale non dubita che sia inopportuno di accogliere l'emendamento, e brevisimamente ne accenno le ragioni.

Effettivamente fu detto con molta efficacia e chiarezza ed esattezza, che quei due articoli non rappresentano che un perfezionamento, una dichiarazione, un completamento necessario di un sistema che già vige, e che non rappresentano in modo alcuno quel che forse il collega D'Andrea suppone, e che la petizione letta ieri suppone, cioè un vero e positivo avviamento a quella unificazione della Corte di cassazione che può essere nel voto di molti, certo è nel mio, ma che potrebbe non essere nel voto di tutti. Dunque non rappresentano quei due articoli che un perfezionamento di quanto vige.

Lo scopo è di togliere quell'incertezza che si presenta nel caso che una controversia riflettente questioni d'imposte o di Asse ecclesiastico, possa anche non involgere direttamente una pubblica amministrazione, e che in questo caso la causa si debba trattare nella Corte territoriale, e ciò ad ovviare la possibilità che in una materia, nella quale già la legge esistente voleva uniformità di giurisprudenza, si possano venire formando occasionalmente e accidentalmente opinioni diverse. In materia così delicata l'unità della giurisprudenza pareva di sommo interesse,

e si trova in questo senso già stabilita come principio nella legge vigente. Il pericolo che nella discussione fra due privati e magari fra altre amministrazioni pubbliche che non siano dello Stato si possano manifestare opinioni difformi dall'indirizzo della giurisprudenza professata dalla Corte di cassazione di Roma, ci sembra un inconveniente che va evitato. E così fu detto ieri che la disposizione dell'art. 13 non è che un ritorno all'articolo 8 della legge del 1888.

Ma se pur si trattasse anche qui di fare qualche cosa che potesse parere nuova, certamente sarebbe bene, e lo sa chi ha pratica giudiziaria, evitare gl'inconvenienti che vengono dal fatto che il giudizio a Sezioni unite in materia di competenza, vulnera la questione di merito che si crede di rimandare alla Corte territoriale, la quale si trova nell'imbarazzo o di vedere in qualche modo preclusa la sua libertà di giudizio da questo accenno, o da questa indicazione che le Sezioni unite possono aver dato, o di mettersi in contrasto colla tendenza manifestata dalle Sezioni unite. Per evitare questo inconveniente è opportunissimo l'art. 13, che ha pure un'altra ragione di essere, cioè di abbreviare il corso delle procedure, e di evitare l'altro imbarazzo che spesso, quando il ricorso non venga accolto, si debba ricominciare tutta la discussione in altra Corte territoriale, rimandare le carte, e riaprire il giudizio, e tutto questo prolungando la discussione al di là di ogni convenienza pratica. Quindi, se anche non si trattasse di tornare al sistema stabilito dall'art. 8 della legge del 1888, tuttavia troverei tanto necessario l'art. 13 che credo non possa non desiderarsi che questo articolo passi nella nostra legislazione.

Quindi io non potrei, per conto dell'Ufficio centrale, associarmi all'emendamento proposto dal collega D'Andrea.

PRESIDENTE. Domando al Senato se la proposta di emendamento del senatore D'Andrea è appoggiata. Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiata).

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. La questione che è stata con tanta autorità ed eleganza discussa nella se-

duta di ieri, e che ha la sua ripresa nella tornata di oggi, è una questione di puro e semplice carattere processuale.

Non ha nessun rapporto con l'ordinamento delle giurisdizioni.

La Corte di cassazione, frazionata in varie sedi o riunita in unica sede per suo istituto è unica; la nostra legislazione fondamentale, dalle leggi sull'ordinamento giudiziario al codice di procedura civile, parla sempre della Corte di cassazione al singolare.

L'attribuire all'una o all'altra delle sezioni della Corte di cassazione la cognizione di un argomento contenzioso non altera l'ordinamento giudiziario, quell'ordinamento che lo Statuto dichiara intangibile in altro modo che non sia mediante una legge.

Io ebbi l'onore di dichiarare in una non lontana seduta del Senato che ero di opinione che, per omaggio allo spirito se non alla lettera di quell'articolo dello Statuto cui or ora ho accennato, non fosse opportuno nè legittimo modificare con decreti-legge l'ordinamento giudiziario.

Ho assunto la responsabilità di questo decreto-legge appunto perchè esso contiene semplicemente una innovazione di carattere processuale; parlo della questione pura e semplice, relativa agli articoli 12 e 13, perchè per il resto il decreto non ha dato luogo ad obiezioni o discussioni.

Or dunque, il sospetto che io tramassi silenziosamente il passaggio lento, graduale, insidioso, dalla pluralità all'unicità delle Corti di cassazione, mutilando le Corti regionali delle loro attribuzioni, non è nemmeno logico; perchè quando in questi articoli io propongo che si regoli la competenza della Corte di cassazione di Roma di fronte e in rapporto alla competenza delle Corti di cassazione regionali, in questi articoli ammetto la coesistenza della Corte di cassazione di Roma e delle quattro Corti regionali.

Onde i partigiani della pluralità delle Corti di cassazione dovrebbero riconoscere che, se mai, questi articoli contraddicono a quell'ideale mio, che ho francamente esposto, perchè la mia abitudine di combattimento nelle lotte del pensiero che sono le sole a cui possa io cimentarmi, è la lealtà.

Il mio atteggiamento in questa lotta per la

unificazione della Corte di cassazione è stato preso senza sotterfugi nel progetto di legge che sta davanti all'altro ramo del Parlamento. Si discuterà allora se la Corte di cassazione deve essere unica o plurima.

In quel progetto di legge io ho scritto un articolo nel quale è detto apertamente: la Corte di cassazione di Roma esercita la sua giurisdizione in tutto il territorio del Regno.

Non avevo bisogno di spennacchiare le altre Corti di cassazione in modo subdolo, insidioso, per affermare questo concetto, che dal giorno in cui ho preso in mano la penna, dal giorno in cui ho salito la cattedra per insegnare il diritto giudiziario, ho sempre proclamato come mia convinzione incrollabile e come logica derivazione del carattere dell'istituto della Corte di cassazione.

Chi ha fatto sciopero perchè ho presentato il progetto di legge all'altro ramo del Parlamento contenente l'articolo citato, avrebbe potuto far sciopero il giorno in cui io venni a questo posto, perchè si sapeva che non avrei potuto rimanere ministro tre mesi senza presentare simile proposta.

Ciò non ha che fare con quanto si discute oggi; ma devo pur soggiungere, perchè non sembri fanatismo cieco quella che ho enunciato come mia antica e incrollabile convinzione, che è invece fanatismo cieco esaltare la pluralità delle Corti di cassazione; non esiste che in Italia questo anormale fenomeno e vi esiste per le vicende del nostro risorgimento nazionale. Queste vicende (come ho accennato nella relazione sul progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento) giustificarono e in linea morale e in linea di tutela di legittimi interessi transitori il prolungarsi della vita delle Corti regionali per un certo periodo di tempo, e soprattutto finchè non fu coronata l'unità italiana con l'insediamento della capitale d'Italia a Roma.

Ma il giorno in cui l'Italia aveva celebrato in Campidoglio il compimento della sua unificazione si comprese che era ora di provvedere anche all'unità del supremo organo della giustizia civile. Come venivano a sedere a Roma il Governo e il Parlamento, doveva venire a sedere a Roma la suprema Corte di giustizia dello Stato, come è in tutti gli altri Stati del mondo intero.

Però gli interessati, cui era stata usata indulgenza dal principio del nostro risorgimento fino al 1870, si erano fortificati, si erano abituati al regime della pluralità delle Corti, e si trovarono naturalmente coalizzati per impedire l'unificazione. Onde quando un ministro guardasigilli d'autorità assai maggiore della mia, ma che come me apparteneva alla magistratura, il ministro Vigliani, ebbe il pensiero che appunto a un magistrato doveva venire (Vigliani era allora il primo presidente della Corte di cassazione di Firenze) di unificare la Corte di cassazione a Roma, avendo presentito le grandi difficoltà parlamentari che avrebbe incontrato il suo disegno (e notate che erano già passati cinque anni dall'annessione di Roma e dall'insediamento della capitale in Roma), si limitò a procedere per gradi, e con la legge del 12 dicembre 1875 istituì in Roma due sezioni temporanee di Corte di cassazione; qualche cosa di meno delle Corti di cassazione organicamente perfette che esistevano a Torino, Firenze, Napoli e Palermo; dico qualcosa di meno, perchè erano chiamate sezioni temporanee. Nel pensiero dell'illustre guardasigilli che prendeva l'iniziativa di questa fondazione di sezioni temporanee la parola « temporanee » non aveva significato di « transitorie » ma significava avvertimento che temporaneamente si istituivano anche in Roma due sezioni di Corte di cassazione come ce n'erano due, una civile e una penale, nelle altre sedi; ma che sarebbe venuto il giorno in cui queste sarebbero diventate stabili e uniche. E per affermare già virilmente e onestamente questo pensiero, volse l'animo ad attribuire alle sezioni della Corte di cassazione di Roma, in quella stessa legge del 1875, una competenza generale per tutto il territorio dello Stato su alcune materie per le quali la unità della giurisprudenza è di pubblico interesse. Tra queste materie ricordo i conflitti di giurisdizione fra le varie autorità giudiziarie, le controversie per l'applicazione delle leggi elettorali politiche e amministrative; e, fra le altre, quelle concernenti le leggi sulle imposte e le leggi sull'asse ecclesiastico. Per le leggi sulle imposte e sull'asse ecclesiastico, siccome si tratta di leggi emanate nell'interesse dello Stato, per regolare rapporti tra lo Stato e i contribuenti per la prima, fra lo Stato gli enti ecclesiastici soppressi o gli individui aventi

interessi collegati a quegli enti ecclesiastici per la seconda, il testo della legge parlò di cause nelle quali l'amministrazione dello Stato sia interessata. Ma lo spirito di questa disposizione è evidentemente che sia mantenuta anche in questa materia, come per le leggi elettorali, e come per quelle sulla competenza giudiziaria, l'unità della interpretazione legislativa, perchè si tratta di materia di pubblico interesse. Sfuggi al legislatore di allora (qualche volta il legislatore subisce certe sviste, e per questo l'interprete ne completa l'opera, e quando questa opera non basta, ci sono leggi posteriori o interpretative o modificatrici che perfezionano l'opera del primo legislatore); sfuggi al legislatore, ripeto, che in materia di applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico ci potevano essere rapporti fra privati appartenenti o all'antico clero o al clero investito di benefici conservati, ed enti diversi dall'Amministrazione dello Stato. Dirò un esempio solo: i patrimoni delle chiese ex-ricettizie, nelle provincie meridionali, per le leggi sull'asse ecclesiastico, passarono ai comuni e passarono con gli oneri relativi al clero e con i rapporti che ne derivano.

Supponiamo una questione per supplemento di congrua, o per altro argomento, fra comune e parrocchia ex ricettizia; è logico che questa causa venga decisa con criteri diversi da quelli che si applicano se la questione è fra il Fondo per il culto ed una parrocchia ordinaria? Evidentemente no. In materia d'imposte, è egualmente accaduto che il legislatore parlasse di liti con l'amministrazione dello Stato; ma le liti in materia d'imposte non si fanno quasi mai fra contribuenti e l'amministrazione dello Stato. Il maggior numero, il 90 per cento almeno, si fanno fra i contribuenti e gli esattori. Si potrebbe pensare che l'esattore non è lo Stato, ma un appaltatore privato del diritto di riscuotere imposte; ma rappresenta egli, o no, lo Stato, nella lite contro il contribuente, secondo le intenzioni del legislatore del '75? Oltre a questa ipotesi, vi è l'altra delle imposte comunali. Vi sono imposte che i comuni percepiscono direttamente anche per conto dello Stato; vi sono imposte che i comuni danno in appalto o in abbonamento e nascono liti fra appaltatori e cittadini, tra amministratori comunali e contribuenti o appaltatori. In questi casi l'amministrazione dello Stato non è in

causa direttamente. Qualche volta essa non ha neppure immediato interesse nella causa. Ma nello spirito della legge che voleva regolata la materia delle imposte con unità di giurisprudenza, erano comprese anche queste categorie? E siccome è nata una serie abbastanza numerosa e frequente di controversie intorno all'interpretazione di queste due parti delle disposizioni della legge del 1875, bisogna che il Senato mi dia licenza di entrare un po' nel campo pratico processuale per spiegargli come dall'insorgere di simili controversie derivasse un inconveniente gravissimo a danno dei litiganti e a danno della celere e regolare amministrazione della giustizia. Nasce dunque il dubbio se una controversia relativa ad un dazio percepito dal comune, supponiamo, sia o non sia di quelle contemplate nell'articolo 5 numero 3 della legge del 12 dicembre 1875. Il ricorso per cassazione deve essere fatto, supponiamo, alla Corte di cassazione di Torino o di Roma secondo che si risolve la questione in un modo o nell'altro. Il ricorrente, nel dubbio bisogna che si decida a presentarlo all'una o all'altra di queste due Corti.

La causa è stata trattata nella circoscrizione della Cassazione di Torino e il ricorrente presenta il ricorso alla Corte di cassazione di Torino. Quando questa Corte prende in esame il ricorso, o il ricorrente, o il controricorrente, o il pubblico ministero, o la Corte medesima d'ufficio, si propongono il dubbio se sia materia per la quale è competente la Corte di cassazione di Roma. Sapete che cosa occorre di fare? Occorre che la Corte di cassazione di Torino su questo ricorso, che è la propaggine d'una lite unica, discussa in un'unica sede, e in unico contesto davanti ai magistrati di prima istanza e d'appello, e che ha dato luogo a una sentenza di primo grado e una d'appello, occorre, dico, che la Corte di cassazione di Torino pronunci prima una sentenza per rimettere alla Corte di cassazione di Roma, a sezioni unite, in camera di consiglio, la decisione se sia competente la Corte di cassazione di Torino o di Roma a conoscere del ricorso.

Le sezioni unite della Corte di cassazione di Roma investite da questa prima sentenza di cassazione del ricorso, si riuniscono ed esaminano se è competente l'una o l'altra, a decidere e pronunciano una seconda sentenza di

Corte di cassazione su quella causa; ma la causa non è decisa, perchè è solo deciso quale è il giudice di cassazione competente; allora la causa va davanti alla Corte di cassazione di Torino o di Roma, secondo che è stato dichiarato. E viene finalmente una terza sentenza di Corte di cassazione che decide il ricorso; e siccome questa potrebbe essere di accoglimento del ricorso, così dopo tre sentenze di Corte di cassazione può accadere che si ricominci la discussione del merito davanti al giudice di appello.

Io non ho rimorsi, sono almeno venti anni che ogni volta che ho avuto occasione di scrivere intorno alla Corte di cassazione ho segnalato questo assurdo che non esiste in nessuna legislazione, che non era concepibile da nessun giurista e che è venuto fuori per la forza delle cose, da una legislazione timida e imperfetta, che una causa, unica nella essenza, nel suo oggetto e nella procedura, si triplica e si quadruplica mediante tre o quattro sentenze di Corte di cassazione per la ricerca del giudice competente per quella causa nel supremo grado giurisdizionale.

Era di questa stessa opinione, per il sentimento di fastidio morale che suscitava in noi appartenenti alla Corte di cassazione di Roma lo spettacolo quotidiano dell'andirivieni di processi fra una Corte e l'altra, per pura questione formale, per questa incertezza nella ricerca della Corte competente, era dello stesso sentimento il compianto mio illustre predecessore nella presidenza della Corte di cassazione, il senatore Pagano, il quale nel 1906, di sua iniziativa, presentò al Senato un progetto di legge che conteneva una disposizione identica a quella che io proposi nell'art. 12.

Ora è notevole che quel progetto fu discusso in Senato sapientemente e seriamente come il Senato discute tutti i progetti di legge, ma nessuno accusò il senatore Pagano di voler strappare una penna dalle ali delle altre Corti di cassazione, perchè era inteso che con questo progetto si cercava di rettificare un vizio processuale che nuoce alla giustizia e nuoce specialmente ai poveri litiganti.

Io non ho detto, infatti, descrivendo il procedimento, quale è la conseguenza finale, nelle parcelle che i litiganti devono pagare, che deriva da questa moltiplicazione di sentenze della

Corte di cassazione, ma ciascuno può immaginarlo; si tratta di evitare questo ingiusto danno e di dare sollecitudine al procedimento.

Dicevo che nel 1875 la Corte di cassazione di Roma fu istituita così come una specie di creatura ancora fragile, retta sulle dande della menzionata qualifica di « sezioni temporanee ». Naturalmente questo non era il suo destino: il Senato sa (mi perdoni se io rammento cose note a tutti) che per la legge del 1865 sul Consiglio di Stato, erede di un sistema che vigeva in Francia anticamente e in Italia anche prima per la legge sul Consiglio di Stato del 1859, la decisione dei conflitti di attribuzione tra autorità giudiziarie e amministrative spettava al Consiglio di Stato. Era una funzione che il Consiglio di Stato aveva come supremo giudice del contenzioso amministrativo. Contro questa ingerenza del potere esecutivo, come si chiamava, nell'amministrazione della giustizia, erano insorti i giuristi italiani a gran voce da molto tempo, reclamandone la riforma; e la riforma fu matura poco dopo l'istituzione della Corte di cassazione di Roma, non dirò a cagione dell'istituzione di questa Corte, ma certo essa esercitò una funzione suggestiva per la risoluzione della questione. Pasquale Stanislao Mancini e il Mantellini, capo allora dell'avvocatura erariale italiana, cooperarono più degli altri, insieme con illustri membri di questa Assemblea, alla riforma che si concretò nella legge del 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione.

Questa legge tolse al Consiglio di Stato la facoltà di decidere dei conflitti fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa e anche tra giurisdizioni speciali e autorità giudiziarie ordinarie e deferì tutta questa materia alla Corte di cassazione di Roma a sezioni unite. In questa legge uscita a breve distanza da quella del 1875, si continuò a parlare delle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma, per quanto non se ne parlasse più come di sezioni temporanee; evidentemente questa nuova legge dava ad esse una così alta funzione, poichè niente meno le poneva al di sopra del Consiglio di Stato, al di sopra della Corte dei conti e di tutte le altre giurisdizioni speciali, al di sopra di tutte le magistrature ordinarie, comprese le altre Corti di cassazione, da non potersi più attenuare la sua autorità mediante l'aggettivo di sezioni temporanee. E però è da

tener presente che questa legge fu deliberata in un tempo nel quale si può dire era appena uscita dall'infanzia la vita della Corte di cassazione di Roma (era un anno appena che funzionava) ed erano ancora nella pienezza del loro vigore e delle loro tradizioni le quattro Corti di cassazione di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, che avevano ciascuna una propria sezione civile e una penale e funzionavano sia a sezione semplice, sia a sezioni unite, così per i ricorsi civili che per i penali con la piena autorità rispettiva nell'orbita dei loro territori. Perciò il legislatore del 1877, che aveva voluto attribuire alla Corte di cassazione di Roma a sezioni unite le funzioni del Consiglio di Stato in materia di conflitti, ampliate alquanto, come risulta dal complesso della legge (argomento di cui sarebbe inutile parlare ora) non stimò di andare più in là nell'ampliare la competenza della stessa Corte di cassazione.

Quando essa avesse deciso a sezioni unite la questione di competenza, che si fosse presentata in occasione di un ricorso pendente avanti altra delle corti di cassazione territoriali, avrebbe compiuto con ciò il medesimo ufficio spettante prima al consiglio di Stato. In conseguenza, il ricorso doveva essere rimandato alla corte di cassazione competente, perchè lo decidesse nel merito e rimanesse investita della piena competenza anche su un eventuale successivo ricorso a sezioni unite.

Così dal 1877 al 1888, per 11 anni, continuò questo stato di rapporti fra la corte di cassazione di Roma e le corti di cassazione regionali, in base alla legge sui conflitti di attribuzione, senza che nessun fatto fosse venuto a determinare la necessità di una diversa sistemazione, salvo quest'unico fatto che allora il legislatore non credette di prendere in considerazione, cioè che in questo modo si davano due giudici alla stessa causa in corte di cassazione: perchè è verità perfetta, e non può non esserlo, se è uscita dalla bocca di uomini così autorevoli e sapienti come l'onorevole Cassuto ieri, ed oggi l'onorevole Santucci, che la questione di competenza involge sempre il merito della causa. Mi permetterò di esporre un caso recentissimo accaduto nell'ultima settimana in cui io avevo l'onore di presiedere la corte di cassazione prima di occupare il seggio di ministro. Venne alla corte di cassa-

zione in sezioni unite in sede di giudizio di competenza, la questione se un determinato credito, per essere, o non, credito d'imposta fosse, o non, privilegiato in un fallimento. La corte di cassazione di Roma decise che non trattavasi di materia d'imposta, e quindi non di credito d'imposta. Mancando così l'oggetto della sua speciale competenza, rimandò la causa alla corte di cassazione territoriale perchè decidesse del ricorso nel merito. Sapete che cosa ha deciso la corte di cassazione territoriale? Che il credito doveva godere di privilegio perchè era credito d'imposta! Questo è un caso recentissimo e basta questo esempio per dimostrare come o una contraddizione giudiziaria o una duplicazione inutile sia l'effetto inevitabile di un vizio organico della procedura.

Ma torno alla storia dello sviluppo delle funzioni della corte di cassazione di Roma. Nel 1888, votato il codice penale unico per l'Italia, il guardasigilli d'allora, il compianto Zanardelli, volle che all'unità del codice corrispondesse l'unità della giurisdizione suprema interpretatrice del medesimo; con uno sforzo poderoso di cui egli fu capace, sforzo anche maggiore di quello che oggi si prepara a sostenere il modesto autore del progetto di riforma giudiziaria in cui si propone di unificare anche per la materia civile la giurisdizione della corte di cassazione, e mercè l'autorità del suo nome e della sua posizione parlamentare, superò e vinse ogni ostacolo opposto dagli interessati, e installò a Roma la corte di cassazione penale unica, sopprimendo le sezioni penali delle corti di cassazione regionali.

Le quali furono in quel giorno veramente decapitate (ciò che non avviene per effetto delle modeste proposte che si stanno discutendo) poichè rimasero soltanto sezioni civili, senza la possibilità di funzionare con le sezioni unite. Prego il Senato di notare l'importanza grande di questo punto. Allora il legislatore nel regolare con la legge del 6 dicembre 1888 l'esercizio delle funzioni della Corte di cassazione di Roma come unica cassazione penale, dovette preoccuparsi anche dei giudizi civili a sezioni unite. Dispose perciò nell'art. 3 di quella legge, che per i giudizi civili a sezioni unite dovesse essere esclusiva la competenza della Corte di cassazione di Roma, e che quando un giudizio civile viene davanti alle sezioni unite per mo-

tivi di loro competenza, ma vi siano nel ricorso altri motivi di competenza della sezione civile, la Corte di cassazione di Roma nella stessa udienza e con i medesimi membri della sezione civile che fanno parte delle sezioni unite, dopo avere giudicato sui motivi proposti alle sezioni unite deve giudicare anche su quelli che spettano alla cognizione della sezione civile. Venne in tal guisa assicurata l'unità d'esame dei ricorsi che contengono motivi di competenza delle sezioni unite e di quella civile, con sensibile profitto della giustizia, economia di spese, rapidità di decisione.

Come sia avvenuto che questa disposizione, così piana, logica e necessaria, fosse applicata soltanto in parte, io non voglio entrare a discutere; il carissimo collega Cassuto vi ha esposto l'opinione, forse non infondata, che ciò sia dipeso da un eccesso di potere da parte del Governo nell'emanare un certo decreto del 1889 per l'esecuzione della legge del 1888. Ad ogni modo, ciò che avvenne è questo: la legge fu interpretata come attribuyente competenza alla Corte di cassazione di Roma in sede civile per i ricorsi venuti prima alla competenza delle sezioni unite, soltanto quando si tratti di ricorsi che vengono per effetto della cosiddetta ribellione della Corte di appello di rinvio, alla decisione della Corte di cassazione.

Non occorre che io spieghi al Senato in che cosa consista questa ribellione. Sta in fatto che per questo solo caso l'articolo 8 fu applicato senza veruna esitazione, che del resto sarebbe stata impossibile. Così, tutte le volte che la Corte di cassazione di Roma, nelle adunanze delle sezioni unite, ha occasione di decidere qualche ricorso che giunge ad essa per questa via, decide in sezione civile anche sui motivi che sarebbero stati di competenza delle altre sezioni civili regionali.

Ma invece per i ricorsi contemplati dalla legge del 1877, non fu ritenuta applicabile questa disposizione della legge del 1888. Secondo me, e secondo l'autorità dell'Ufficio centrale, è stato questo un errore d'interpretazione, a cui l'articolo 13 pone riparo, richiamando l'applicazione, anche in questi casi, della legge del 1888. È conclusione perfettamente logica, dipendente dalla cronologia delle leggi, che io ho cercato di esporre.

Il legislatore del 1877, come ho già detto,

non si proponeva di riformare nulla nell'organismo delle Corti di cassazione: esso attribuiva a quella di Roma, in sezioni unite, una funzione che prima apparteneva alla competenza del Consiglio di Stato, lasciando il successivo svolgimento dei processi alla loro legge normale allora vigente. Ma, se il legislatore del 1877 si fosse trovato dinanzi alla diversa situazione che si verificò soltanto nel 1888, e cioè che la sola Corte di cassazione di Roma possedeva la competenza delle sezioni unite in tutti gli affari civili, è evidente che un altro criterio avrebbe informato la disposizione dell'art. 5. La ragione ne è semplice. Quando nel 1877 si stabilì che dopo la decisione sui motivi riflettenti la competenza o incompetenza dell'autorità giudiziaria il ricorso ritornasse alla cognizione della Corte regionale, si voleva rispettata in codesta Corte la pienezza di giurisdizione attribuita dalle leggi sul merito dei ricorsi proposti contro le sentenze proferite nel territorio dalla medesima dipendente. Imperocchè allora, se il ricorso fosse stato accolto nel merito, con annullamento e rinvio, e si fosse indi verificato il caso di nuovo ricorso alle sezioni unite sulla questione di merito, tale ricorso sarebbe stato deciso dalle sezioni unite della predetta Corte regionale, le quali esistevano e funzionavano per ogni effetto diverso da quelli speciali contemplati nella legge del 1877. Ma nel 1888, trasferita a Roma la totale competenza delle sezioni unite, la suesposta considerazione perdette ogni valore. Supponiamo che un ricorso vada dapprima alle sezioni unite per la decisione sul tema di conflitto giurisdizionale preveduto nell'art. 5 della legge del 1877. In questo momento la competenza a conoscerne appartiene alla Corte di Roma. Dopo tale decisione si rinvia ad una Corte regionale l'esame dei motivi di merito; essa accoglie tali motivi, annulla e rinvia. Ma la Corte di rinvio decide come la precedente; allora nuovo ricorso alle sezioni unite, questa volta per il merito; e di nuovo però la cognizione ne appartiene alla corte di Roma. Vale a dire che delle tre fasi supposte, due son devolute esclusivamente alla Corte di Roma. Ecco la modificazione sostanziale, verificatasi nel 1888, degli ordinamenti vigenti nel 1877; ecco perchè dicevo che se lo stato di cose sussistente nel 1888 avesse avuto vita nel 1877, il

legislatore d'allora si sarebbe uniformato al medesimo criterio in base al quale fu dettato l'art. 8 della legge 6 dicembre 1888. Ed, infine ecco il motivo per il quale devesi per lo meno ritenere che l'art. 8 della legge del 1888 abbia implicitamente abrogato l'art. 5 della legge del 1877 e che su questo proposito l'art. 13 del decreto-legge abbia solo un contenuto interpretativo.

Aggiungasi la validissima ragione esposta dal relatore, che il giudizio sulla competenza penetra inevitabilmente nel merito e quasi fatalmente lo pregiudica, come ho rilevato a mia volta poc'anzi; onde è sempre bene evitare la duplicazione dell'esame da parte di giudici diversi.

Ora però devo anche mettere in chiaro gli abusi che derivano dalla osservanza dell'art. 5 della legge del 1879.

Siccome il sollevare un'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria, in qualsiasi materia, è nella facoltà di qualunque litigante, o per dir meglio di qualunque avvocato, è accaduto che l'esercizio di questa facoltà nella fase del ricorso per cassazione degenerò in un abuso intollerabile. Lo dico qui perchè non ho rimorso di non averlo detto e scritto prima d'ora. Praticamente, in particolare presso certe Corti di cassazione, le cose vanno così: si fa un ricorso relativo, per esempio, alla validità di un testamento, o di una iscrizione ipotecaria, o a un pagamento di debiti, o a una divisione ereditaria, una di quelle questioni insomma, che sono evidentemente di competenza dell'autorità giudiziaria. Se il giorno della discussione si subodora che il relatore non sia favorevole all'accoglimento del ricorso, o dall'altra parte si ha sospetto che sia favorevole all'accoglimento, l'avvocato va all'udienza e dice: « Eccellenze, eccepisco l'incompetenza dell'autorità giudiziaria e domando il rinvio degli atti alla Corte di cassazione di Roma ». La Corte di cassazione di Napoli o di Palermo, qualche volta anche quella di Torino o di Firenze, ma più spesso l'episodio si verifica nelle prime due, deve rinviare gli atti alla Corte di cassazione di Roma. Intanto per sei mesi almeno non si parla più di discutere questo ricorso; e il rinvio è disposto con ordinanza oppure con sentenza, cioè non senza una discreta spesa. Dopo sei o sette mesi arriva il ricorso alla

Corte di cassazione di Roma che si aduna solennemente in sezioni unite per esaminare una questione di competenza che non esiste. Molte volte l'avvocato che ha presentato l'eccezione non osa neppure presentarsi alle sezioni unite a motivare la fantastica eccezione d'incompetenza, ma intanto la Corte di cassazione deve pubblicare una sentenza ed infliggere ai litiganti una enorme spesa per rimandare gli atti alla Corte di cassazione territoriale affinché spieghi la sua normale competenza. E non basta sempre; a volte si è verificato, e posso attestarlo perchè si è verificato sotto i miei occhi, che tornata la causa all'udienza alla Corte di cassazione territoriale, si è cercato un altro pretesto per risollevarne l'eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria con un motivo diverso; e qualche causa è venuta tre o quattro volte alle sezioni unite, perchè non si voleva discuterla alla Corte territoriale.

Ora queste forme di litigiosità non rappresentano l'amministrazione, ma la prostituzione della giustizia. (*Benissimo*). Contro questo genere di abusi, ormai quotidiani, il mio animo si è ribellato; ed il giorno in cui ho avuto il compito di dettare le disposizioni per regolare la competenza della Cassazione di Roma in materia così importante, quanto quella dell'amministrazione della giustizia nelle nuove provincie, ho stimato mio dovere, dettato dalla esperienza personale ed ispirato pure dall'esempio del mio illustre predecessore Pagano, che qui tutti abbiamo venerato e ammirato, di proporre che finalmente sia posto fine agli abusi che svalutano la giustizia e danneggiano i cittadini; che possono bensì giovare agli interessi di qualcuno, ma non certamente all'interesse dei litiganti nè al decoro della giustizia.

Credo di aver detto abbastanza per dimostrare che queste disposizioni non hanno nessun diretto rapporto coll'unificazione della Corte di cassazione. Ho dichiarato, e ripeto, che su quell'argomento, il quale pure mi sta molto a cuore, accetterò la battaglia nel momento in cui sarà opportuno e doveroso accettarla. L'accetterò tanto più serenamente perchè nessun elemento di carattere personale mi animerà nel difendere la mia tesi.

Vedo intorno a me benevoli ed autorevoli colleghi che mi hanno dato tante volte prova della loro stima e della loro amicizia. Mi posso

dunque permettere di parlare qui come in famiglia. È stato detto recentemente, non qui nè in Roma: Mortara vuole la Corte di cassazione unica per essere l'unico presidente di Corte di cassazione.

Onorevoli colleghi, questa frivola insinuazione è tanto più inconcludente in quanto chiunque voglia saperlo può sapere che io ho manifestato più volte la mia intenzione di non risalire il seggio di presidente della Corte suprema il giorno che abbandonerò questo banco ministeriale. Questa sola fierezza ho diritto di vantare, di combattere ora, come da lungo tempo combatto, per un alto ideale, per servire alla causa della giustizia, alla quale ho sacrificato i miei migliori anni e i miei maggiori interessi. Solo per questo ideale combatto e solo per questo mi auguro di poter vincere; confido che l'assistenza autorevolissima del Senato m'aiuterà a conseguire la vittoria. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Finisco con una preghiera. È stato accennato dall'onorevole D'Andrea che il titolo di questo disegno di legge non indica la materia degli articoli 12 e 13. Siccome l'osservazione è esatta, quantunque non abbia nessuna influenza nella discussione, prego il Senato di consentire, anche tacitamente, alla opportuna rettificazione del titolo.

PRESIDENTE. Il senatore D'Andrea insiste nel suo emendamento?

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

D'ANDREA. Assicuro il Senato, che non intendo infliggergli il martirio di un altro discorso. Per quanto esso mi sia stato benevolo nella precedente tornata, comprendo che nel domandare il giudizio di uomini preclari nella scienza, nel foro e nella magistratura, anche le discussioni su argomenti delicati, come il presente, debbano avere un limite.

L'onorevole ministro guardasigilli, accennando agli inconvenienti delle leggi del 1875 e del 1877, ha pronunciato una frase la quale ha provocato qualche applauso nell'assemblea; ha detto che questo sistema di rimandare le cause dall'una all'altra Corte di cassazione è sostituire la giustizia!

Osservo che non vi è legge la quale non presenti i suoi inconvenienti, e se quelle ora vigenti permettono tale rimando da una Corte

all'altra, di gran lunga maggiore sarebbe l'inconveniente che deriverebbe dalla disposizione dell'articolo 13, perchè, per effetto di essa, basterebbe ad un litigante di sollevare l'eccezione di incompetenza per sottrarsi al suo giudice naturale.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ma non c'è giudice naturale in questa materia; la Corte di cassazione è giudice naturale di tutti!

D'ANDREA. Sarà giudice naturale in tutto il Regno, quando sarà passato il suo disegno di legge sulla riforma giudiziaria, ma allo stato delle cose, le Corti di cassazione sono cinque.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Le parole « giudice naturale » non si applicano in questo caso.

D'ANDREA. Ma qui non facciamo questione di parole. Ora, senza scendere ad altri dettagli, io dico: gli inconvenienti, che si adducono come conseguenza di alcune disposizioni delle leggi del '75 e del '77, si sono perpetuati da circa mezzo secolo, e non trovo il motivo di urgenza per eliminarli con un decreto, anzichè con una legge presentata al Parlamento. Ed i precedenti dovevano essere di guida, giacchè il senatore Pagano-Guarnaschelli presentò un'apposito progetto di legge che fu largamente discusso dall'Assemblea. È questa deroga alle norme legislative ordinarie che deve fermare l'attenzione del Senato.

Ieri, onorevole Mortara, ella mi ha osservato che questo decreto non è emesso in virtù della legge sui pieni poteri, ma è un decreto-legge, ed io mi domando se concorrono gli estremi per giustificarne l'adozione e la conversione in legge.

È canone di diritto costituzionale che le leggi siano deliberate dal potere legislativo, che è il Parlamento, nè può essere diviso il parere dell'onorevole ministro, che la riforma dalle leggi del 1875 e del 1877 importi una questione processuale, non giurisdizionale. La mia opinione è assai diversa. Trattasi di attribuire alla Corte di cassazione di Roma la giurisdizione per conoscere di cause ritenute finora di competenza delle Corti di cassazione regionali. La distinzione dei poteri giudicanti è giurisdizionale, non processuale. Ci si chiede di attribuire ad una Corte di cassazione la giurisdizione eser-

citata finora da altre Corti: la riforma dunque è giurisdizionale, non soltanto processuale.

L'onorevole Mortara ha ricordato lo Statuto. Mi consenta che anche io ricordi l'articolo 70, che è così concepito: « I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati ».

Non si potranno trasformare le organizzazioni giudiziarie se non in forza di una legge; e l'organizzazione giudiziaria presente comprende cinque Corti di cassazione territoriali. Accrescerne o menomarne la competenza, importa accrescerne o menomarne la giurisdizione, ciò che non può essere fatto con un decreto emanato dal potere esecutivo, ma soltanto con una legge. È principio costituzionale che il decreto-legge sia un provvedimento del potere esecutivo dettato dall'urgenza, dalla necessità improrogabile del momento. Così, ad esempio, in materia finanziaria si provvede con decreto-legge ad aumentare il prezzo dei generi di privata; si disciplinano i dazi di importazione o di esportazione; ma dove esuli l'estremo della necessità e della urgenza, dove, come nel caso che ne occupa, trattasi di modificare leggi fondamentali dello Stato che hanno avuto applicazione per mezzo secolo, la modifica deve farsi con legge.

Non intendo far la difesa delle leggi del 1875 e del 1877, come ho fatto nella tornata di ieri, ma anche a volerne deplorare qualche imperfezione, non poteva esser consentito di modificarle con un semplice decreto, il quale per giunta porta un titolo che non risponde al suo contenuto.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto. (Interrompendo)*. Il titolo non è ufficiale.

D'ANDREA. Il titolo dovrebbe comprendere tutto, e dice:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno ».

Questo dice il titolo, e non parla della modificazione delle leggi del 1875 e 1877 che è poi racchiusa negli articoli 12 e 13.

Signori senatori, ho finito. In un momento nel quale pur troppo il Parlamento è guardato con un senso di sfiducia, quando vien messo in dubbio che esso possa continuare ad essere il

presidio delle pubbliche libertà, io credo che il Senato debba essere custode severo dei diritti statutari ed inflessibile nel chiedere al potere esecutivo di prestare ossequio alle leggi. Confido, in omaggio a questa necessità, che il Senato voglia accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento all'articolo unico lo metto ai voti.

Chi approva l'emendamento del senatore D'Andrea è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il ministro Guardasigilli ha proposto che il titolo del disegno di legge sia così modificato: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma i ricorsi provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3761 ».

Chi approva questa modificazione del titolo del progetto di legge, è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE

COLONNA FABRIZIO

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta. Prego il senatore segretario Frascara di fare l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 settembre 1917 n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei terreni demaniali e dei diritti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche a favore di società cooperative agricole o di produzione e lavoro » (N. 20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 settembre 1917. n. 1671, per l'affitto a trattativa privata dei terreni demaniali

e dei diritti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche a favore di società cooperative agricole o di produzione e lavoro».

Prego il senatore segretario Frascara di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 20).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

FILOMUSI GUELFU, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELFU, *relatore*. Signori senatori! Non è veramente molto frequente il caso che nelle relazioni s'incominci dal lodare non solo il contenuto della legge, ma anche l'epigrafe, perchè nell'epigrafe stessa è annunciata la convalidazione del decreto luogotenenziale; ed indica lo scopo e l'obbietto della legge che siamo chiamati a votare: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 settembre 1917, n. 1676, per l'affitto a trattative private dei terreni demaniali e dei diritti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche a favore di Società cooperative agricole o di produzione e lavoro ».

Ora questo disegno di legge, che convalida il decreto, porta una deroga alla legge che richiede che si segua il sistema degli appalti. In questo disegno di legge, tenendosi presente questa facoltà, è indicato molto chiaramente a chi e per chi si fa questa deroga: a favore cioè delle cooperative agricole e delle Società cooperative di produzione e lavoro.

Questa deroga è opportuna, anche perchè in questo modo si vengono a favorire le Società cooperative agricole e quelle di produzione e lavoro, che sono le forme moderne economiche, le quali possono, se non togliere, attenuare i mali della società moderna. Ora l'Ufficio centrale unanime ha anche ritenuto come opportuno la regola posta nel decreto, e quindi nella legge che si voterà, che la facoltà per particolari circostanze possa anche prolungarsi in certi limiti di tempo (e le ragioni sono anche indicate chiaramente nella relazione e nello stesso decreto), quando impongono obblighi di dissodamento e di bonificamento.

L'Ufficio centrale ha osservato però che, benchè chiaramente sia indicato lo scopo e l'ob-

bietto della legge, occorre nella discussione, per una esigenza giuridica e di sistema, distinguere l'affitto a trattativa privata di terreni demaniali dall'affitto dei diritti di pesca, che spettano allo Stato per le acque pubbliche. E qui parecchie osservazioni l'Ufficio centrale ha creduto di fare, e di queste io ne sono organo.

Questi beni di cui parla il disegno di legge non possono essere che beni patrimoniali, quindi restano esclusi chiaramente i beni strettamente demaniali. Si tratta dunque di terreni patrimoniali, ma questi si possono distinguere in diversi modi: prima di tutto bisogna distinguere i terreni che sono geograficamente situati in montagna da quelli situati in pianura. Fra i terreni situati in pianura se ne devono distinguere parecchi in speciali condizioni, e fra questi gli arenili: quindi la posizione anche giuridica degli arenili, che possono essere obbietto di sfruttamento e possono essere dati in affitto, se appartengono al patrimonio dello Stato. Ma per i terreni che sono in montagna, nell'Ufficio IV il senatore Mazziotti rilevò come questa legge potesse danneggiare i cosiddetti usi civici.

Ora non discutiamo sulla bontà o no degli usi civici, ai quali si può essere favorevoli o contrari (io per conto mio sono favorevole); quello che qui invece occorre dichiarare è che secondo l'opinione unanime dell'Ufficio centrale e l'opinione mia personale dai casi previsti nel disegno di legge in discussione sono esclusi gli usi civici, qualunque sia il regime che ad essi si voglia dare.

Dei terreni in pianura possono far parte anche i così detti relitti, i quali possono essere formati non soltanto dal mare ma anche dai laghi. Perciò noi abbiamo creduto opportuno di notare come per la determinazione delle acque pubbliche bisogna stare strettamente all'ultima legge che è stata votata dove chiaramente si parla anche di acqua lacuale. Ora se vi sono relitti di mare nel senso proprio della parola, vi saranno anche relitti lacuali e bisogna quindi esaminare quale sia la loro posizione giuridica.

Non occorre certamente che io venga a spiegare al Senato in che cosa consista il relitto di mare. Basta ricordare che il relitto di mare non è la spiaggia, la quale è demaniale. Però la spiaggia non è determinata, ha un estensione

variabile, secondo che essa serve o no agli usi marittimi.

Quando la spiaggia si conserva per gli usi marittimi, allora è demaniale e quindi inalienabile ed imprescrittibile. Ma dalla spiaggia si passa al relitto; e quando finisce l'uso pubblico, allora comincia il relitto, il quale diventa patrimonio dello Stato. Questi relitti come tali sono immobili e possono essere anche fruttiferi. Esempi di questo genere noi abbiamo in gran numero nel nostro Adriatico.

I relitti possono essere redditizi e come tali possono essere concessi o dati in affitto, come appunto dispone il disegno di legge che stiamo discutendo. Ma ci saranno anche dei beni infruttiferi, per quanto pochissimi. È possibile infatti che anche in una montagna per mezzo del lavoro e della genialità umana che sempre inventa nuovi mezzi per la coltivazione, le rocce vengano dissodate. Se ne ha l'esempio in Sicilia, dove si sono fatte magnifici vigneti non soltanto sulla roccia, ma anche sulla lava dell'Etna.

Ora nella relazione, noi abbiamo accennato all'incertezza che c'è tanto nella dottrina come nella pratica per determinare l'estensione del relitto di mare. Però qui, oltre alla domanda che facciamo ai ministri competenti, ne dovremmo fare un'altra al ministro della marina.

Infatti io ho trovato una circolare del ministro della marina, del 30 novembre 1869, in cui accogliendo un parere del Consiglio di Stato del 1868, è detto:

« All'intento di evitare che le spiagge, le quali sono di loro natura riservate agli usi pubblici, ai medesimi siano sottratti, poichè, se al di d'oggi, ad esempio, molte porzioni di esse non sono necessarie alle industrie ed arti marittime, lo potrebbero divenir in seguito a ragione di maggiore sviluppo del commercio, così accostandosi alle antiche disposizioni, lo scrivente trova opportuno di aggiungere al su citato parere, che in ogni modo entro la zona di 65 metri dal battente del mare non debbano in massima consentire occupazione permanente. Nè con ciò si abbia ad intendere che al di là dei 65 metri debbano cessare di appartenere allo Stato, poichè sugli stessi, qualunque ne sia la larghezza, conserva sempre intangibile lo stato di proprietà, siano essi da classificarsi beni demaniali o patrimoniali ». Questa circo-

lare del ministro della marina stabilisce 65 metri, riferendosi a certe disposizioni di vecchi ordinamenti della marina; ma nè il Codice civile, nè altro Codice, parla di 65 metri, e si lascia alla prudenza del magistrato di determinare fin dove si deve estendere l'arenile.

Per dirimere la controversia, sarebbe opportuno di ripigliare questa tradizione e determinare il limite dell'arenile? Questa è una delle domande che facciamo al ministro: e poichè il Senato ha molto da fare, e dopo le discussioni di materie molto più importanti, o almeno più attraenti della presente, mi limito a concludere qui a nome dell'Ufficio centrale pregando il ministro delle finanze, il ministro del tesoro ed il ministro dell'agricoltura a chiarire taluni dubbi che possono sorgere nell'applicazione della presente legge. Esso desidera:

1° che sia dichiarato dal Governo che la legge si applica ai beni patrimoniali dello Stato e non ai beni demaniali;

2° che la legge verrà applicata ai terreni in pianura e a quelli in montagna, che non siano sottoposti ad usi civici;

3° che la legge si applica anche ai laghi, formati da acqua pubblica, secondo il concetto della nuova legge sulla derivazione delle acque pubbliche;

4° che sia chiarito se le disposizioni della legge siano applicabili ai relitti di mare o arenili, e quale sia il termine di essi, distinguendoli dalla spiaggia, e se sia opportuno di fissarli con legge speciale.

Infine l'Ufficio centrale ha espresso il voto che la materia regolata dall'attuale disegno di legge, passi alla dipendenza del Ministero di industria, commercio e lavoro, il quale provvederà con appositi progetti di legge a regolare più completamente la pesca, sia nei mari, sia nei fiumi, sia nei laghi, tanto pubblici quanto privati.

L'Ufficio centrale è stato unanime nell'approvare il disegno di legge, e non dubita che il Senato darà anche il suo voto favorevole.

PRESBITERO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'onorevole Filomusi Guelfi chiude la sua chiara relazione esprimendo il voto emesso alla unanimità dall'Ufficio centrale, perchè tutti gli

Uffici attinenti al servizio della pesca siano devoluti al Ministero dell'industria e commercio. Comprendo benissimo che non è questo il momento opportuno per iniziare una discussione su questo importante tema. Ho voluto soltanto chiedere la parola per spiegare le ragioni che determinarono l'Ufficio centrale ad emettere questo voto. Io so che al Ministero di agricoltura si è studiato e si sta studiando perchè questi servizi siano devoluti al Ministero di agricoltura, e, se sono bene informato, so che personalmente il ministro dell'industria e del commercio sarebbe di parere contrario, cioè che questi servizi dovrebbero essere affidati al suo dicastero: e questo sarebbe il voto dell'Ufficio centrale, e quindi col Ministero dell'industria e del commercio saremmo d'accordo, e sarei felicissimo che questa idea trionfasse, perchè reputo sia la migliore soluzione, tanto più che a lato dell'industria della pesca sorgono altre industrie che dalla pesca traggono origine, cioè la costruzione del naviglio peschereccio, la costruzione di attrezzi e reti, la costruzione di frigoriferi per la conservazione del pesce, e quella dei carri frigoriferi per il trasporto, di più l'industria per la conservazione dei pesci per quelle qualità che si possono conservare; vi è poi l'industria per l'utilizzazione dei residui della pesca, dai quali si possono trarre olii ricercatissimi come lubrificanti, anche concimi ed altre. Sono tutte industrie derivate dalla pesca, e non so vedere per quali ragioni la pesca sia da attribuirsi al Ministero dell'agricoltura anzichè a quello dell'industria e commercio.

Io ho seguito sempre con grande affetto le condizioni dei pescatori. Sono 110 mila in Italia che costituiscono una vera classe diseredata, che attende benefici morali e materiali che li compensi delle fatiche e dei pericoli diurni.

Ho studiato quanto si è fatto in altre Nazioni, ed il miglior sistema è quello di istituire una direzione generale di tutti i servizi della pesca. Da questo direttore generale dovrebbero dipendere due direttori: uno per la pesca in mare, l'altro per la pesca delle acque interne. Questo direttore generale e questi due direttori dovrebbero essere scelti fra uomini tecnici e competenti, e studiosi dei problemi attinenti l'importante industria. La direzione generale

dovrebbe essere autonoma, avere un bilancio e sè, ed essere alla dipendenza però del Ministero d'industria e commercio.

Oltre a questa direzione generale coi due direttori, i principali centri pescherecci, marittimi ed interni dovrebbero avere i relativi uffici. Si dovrebbero istituire stazioni per studi scientifici e per l'allevamento del materiale ittologico, nonchè le scuole professionali che da tanti anni vengono domandate.

Questo sistema è quello adottato negli Stati Uniti d'America che dà risultati ottimi a vantaggio, non solo di chi si è dedicato all'industria della pesca, ma anche dello Stato.

Naturalmente con questo sistema andrebbero riformate tutte le leggi esistenti, le quali sono farraginose ed antiquate e si dovrebbero abolire tutte le Commissioni consultive compartimentali e provinciali, le quali o hanno funzionato male o non hanno mai funzionato, salvo rare eccezioni, e questo per due ragioni: l'una per la loro costituzione sbagliata; l'altra, perchè il Governo non assegna ad esse mezzi di sorta, raggiungendo il solo scopo di soddisfare ad ambizioni personali.

Ho letto in un giornale di giorni fa un comunicato che diceva che gli uffici per la pesca sono stati già assegnati al Ministero di agricoltura, e ciò non mi meraviglia, visto che copre la carica di sottosegretario all'agricoltura l'onorevole Cermenati che è un cultore della pesca nelle acque del lago di Lecco, e ciò mi fa sorgere il dubbio che se l'onorevole Cermenati, per esempio, fosse sottosegretario del Ministero della giustizia, la pesca sarebbe stata assegnata al Ministero della giustizia.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto. (Interrompendo)*. L'onorevole Cermenati da un numero di anni memorabile è uno dei membri più autorevoli del Comitato centrale della pesca e si è occupato con grande passione e zelo di questa materia.

Perciò da un lato è naturale che desiderasse averla sotto la sua giurisdizione, dall'altro, la pesca apparteneva già al Ministero di agricoltura.

Ma certamente non avrebbe egli mai pensato di farla passare al Ministero della giustizia, se fosse stato sottosegretario della giustizia.

PRESBITERO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Appunto, perchè so che l'onorevole Cermenati

si occupa con grande amore della pesca e perciò è legittimo il desiderio di averla sotto la sua giurisdizione, ho detto...

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto. (Interrompendo)*. Io ho parlato per il Cermenati che è assente.

PRESBITERO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io non intendo fare critiche all'on. Cermenati, che, ripeto, so che si occupa molto di pesca, ed aggiungo che sarebbe necessario e desiderabile che ce ne fossero molti come lui nel nostro paese, ma purtroppo in Italia i Ministeri non sono eterni, e un giorno, lasciando il suo ufficio, l'on. Cermenati potrebbe essere sostituito da chi di pesca non si è mai occupato; raccomandando perciò nuovamente al Governo di vedere se non sia possibile di adottare il sistema seguito dagli Stati Uniti d'America.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mazziotti.

MAZZIOTTI. L'onorevole relatore nella sua pregevole relazione ha avuto la cortesia di citare una opinione da me espressa nella riunione degli Uffici. Debbo chiarire alquanto il mio pensiero.

In quella riunione qualcuno dei commissari accennò come il disegno di legge in esame potesse comprendere anche i demani comunali; a me parve che invece che esso si limitasse nelle sue disposizioni esclusivamente ai beni patrimoniali dello Stato, e che in conseguenza non fosse menomamente a parlare nè di beni demaniali dei comuni, nè di usi civivi. Nè io so, almeno non ne ho notizia, che ci siano beni demaniali dello Stato soggetti ad usi civivi. Il disegno di legge riguarda soltanto, a mio credere, i beni patrimoniali dello Stato, e quei beni di uso pubblico dello Stato che possono passare nei beni patrimoniali. Per esempio le spiagge sono beni di uso pubblico, quindi non entrano nel disegno di legge; ma alcuni tratti di esse, i relitti e gli arenili possono essere concessi a privati, e quindi rientrare tra i beni patrimoniali dello Stato.

Io sono favorevole in massima al disegno di legge, e alle concessioni alle cooperative con le agevolzze stabilite dal disegno di legge, e le trovo provvide. Vorrei però che si tenesse presente anche una considerazione. Io ho avuto qualche esempio di concessioni di opere, per esempio di manutenzione di bonifiche a società

cooperative quando vi erano nello stesso comune a richiedere queste manutenzioni combattenti. Io non so se gli uni abbiano diritto di preferenza in rapporto agli altri, e vorrei che queste concessioni alle cooperative fossero circondate da opportune garanzie, per evitare un inconveniente possibile; cioè che nelle concessioni prevalgono criteri politici elettorali, anzi che il vantaggio delle classi lavoratrici. Io sono sicuro che l'onorevole ministro vorrà autorevolmente eliminare ogni dubbio circa i beni cui il disegno di legge si riferisce e provvedere perchè nel regolamento le concessioni siano circondate da garanzie in modo da assicurare che esse siano ispirate unicamente all'interesse delle classi lavoratrici.

Presentazione di relazione.

ARLOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA. A nome dell'Ufficio centrale e dell'onorevole relatore Bertarelli, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Arlotta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge n. 20.

TEDESCO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro delle finanze*. Il mio compito è stato facilitato innanzi tutto dalla relazione perspicua e dotta dell'Ufficio centrale, e poi delle dichiarazioni fatte oggi dall'illustre relatore Filomusi Guelfi.

Quindi posso limitarmi a rispondere alle domande precise che mi sono state rivolte dall'Ufficio centrale, dopo aver per questo preso gli opportuni accordi con i miei colleghi ministri del tesoro e dell'agricoltura.

Assicuro innanzi tutto il senatore Mazziotti che saranno stabilite opportune garanzie per-

chè la concessione alle cooperative sia fatta al solo fine di agevolare la condizione economica delle classi lavoratrici.

E venendo a rispondere partitamente ai quesiti che sono stati posti nella relazione dell'Ufficio centrale, dichiaro innanzi tutto che la legge si applica soltanto ai beni patrimoniali dello Stato; e sono esclusi non solo i beni di demanio comunale, ma anche i beni demaniali dello Stato. Forse questo dubbio, per quanto riguarda i beni demaniali dello Stato, non sarebbe sorto se nell'intestazione del disegno di legge non ci fosse la parola impropria di « beni demaniali », mentre nel decreto si parla solo di beni patrimoniali dello Stato.

Risposta egualmente favorevole posso dare alla seconda domanda, che cioè la legge sarà applicata ai terreni in pianura e a quelli in montagna, quando però facciano parte del patrimonio dello Stato e che non siano soggetti ad usi civici.

Che la legge si applichi anche ai laghi, e così rispondo al terzo quesito, non può esservi dubbio, perchè, a termini dell'art. 3 del decreto-legge sulla derivazione delle acque pubbliche, le acque lacuali sono comprese tassativamente fra le acque pubbliche.

Circa la quarta ed ultima domanda fatta perchè si chiarisca se le disposizioni della legge siano applicabili ai relitti di mare e arenili, e quale sia il termine di essi, distinguendoli dalla spiaggia, darò alcuni schiarimenti.

Nella relazione dell'Ufficio centrale è ricordato che per una disposizione della legge sarda del 20 novembre 1859 sulle opere pubbliche l'estensione dell'arenile era fissata in una zona di 65 metri dal mare, come è ricordato nella circolare del Ministero della marina, rammentata dall'onorevole relatore. Questa disposizione era riprodotta nel disegno che diventò la legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, ed era concepita in questi termini:

« È considerato come lido marittimo di dominio pubblico il tratto di riva del mare compreso tra la linea che forma il battente della più alta marea in tempo di mare calmo ed una linea parallela alla medesima alla distanza di 65 metri, e che non sia occupato da proprietà private con confini accertati ».

Però questa disposizione scomparve dalla legge sulle opere pubbliche, perchè s'intendeva

inserirla nel codice della marina mercantile dove però non fu poi compresa.

Ad ogni modo non resta a me che d'accettare ben volentieri l'invito dell'Ufficio centrale che questa questione possa formare oggetto di studio accurato da parte del Governo, quantunque, se debbo esprimere la mia opinione personale, non mi nascondo il dubbio che possa essere inaccettabile un criterio uniforme per le lunghe e diversissime spiagge nostre. Ma la cosa sarà esaminata con la maggiore cura.

Vengo ora infine al voto espresso dall'Ufficio centrale, e specialmente dall'onorevole senatore Presbitero per quanto riguarda i servizi attinenti alla pesca. Questi servizi un tempo erano annessi al Ministero di agricoltura; poi, durante la guerra, furono trasferiti al Ministero del commercio. Però con decreto-legge 2 ottobre 1919 questi servizi furono restituiti al Ministero dell'agricoltura. L'articolo che così dispone è l'art. 9 che è concepito in questi termini: « Presso il Ministero di agricoltura è istituito l'Ispettorato generale della pesca. Con regio decreto promosso dal Ministero di agricoltura, di concerto con gli altri ministri interessati, sarà provveduto alla unificazione e riordinamento, alla dipendenza dell'Ispettorato generale suddetto, di tutti i servizi attinenti alla pesca ».

E il 29 dicembre scorso fu emanato un regio decreto per cui dal primo gennaio i servizi sono stati restituiti al Ministero di agricoltura, cosicchè il voto dell'Ufficio centrale del Senato si trova di fronte ad una legislazione recente: sarà il caso di risollevarne la questione in sede più competente, cioè quando dinnanzi al Senato verrà in discussione il disegno che convertirà in legge il decreto del 2 ottobre del 1919.

Credo di aver risposto alle domande dell'Ufficio centrale, ma sono agli ordini del Senato per qualunque altra spiegazione.

FILOMUSI GUELFU, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELFU, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni e sono sicuro che farà il possibile per attuare i nostri concetti.

PRESBITERO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onorevole ministro, e intanto pregherei, se si potesse, nella istituzione di questo ispettorato, adottare il sistema americano di cui ho parlato e che non è una mia invenzione.

TEDESCO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro delle finanze*. Mi farò interprete presso il ministro di agricoltura del desiderio espresso dal senatore Presbitero.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro delle finanze se non creda opportuno che il titolo del disegno di legge corrisponda a quanto è detto all'art. 1.

TEDESCO, *ministro delle finanze*. Benissimo.

PRESIDENTE. Allora alle parole « terreni demaniali » debbono sostituirsi le altre « terreni di proprietà dello Stato ».

Non facendosi osservazioni, il titolo del disegno di legge rimane così modificato.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Oggi è venuta due volte la questione relativa ai titoli dei disegni di legge presentati, titoli che si sono trovati non esattamente corrispondenti al contenuto dei disegni stessi. In conseguenza, poichè vedo qui l'egregio ministro guardasigilli che presiede alla pubblicazione delle leggi e dei decreti, lo pregherei di invitare i colleghi a portare la loro attenzione su questo argomento, e soprattutto di invigilare sull'ufficio che attende alla pubblicazione delle leggi e dei decreti, perchè questi titoli non siano inventati dagli impiegati del medesimo, ma siano formulati esattamente o dagli stessi Ministeri che al guardasigilli mandano le leggi e decreti per il visto, o, in mancanza, con diligente esame del rispettivo contenuto. Il titolo è cosa di tanta importanza che in Inghilterra nella legge stessa è sempre in modo preciso formulato il titolo con cui la legge deve essere citata, il che evita anche inconvenienti di applicazione.

Perciò spero che il mio desiderio sarà accolto dall'onorevole guardasigilli.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Assicuro l'onorevole Carlo Ferraris che la raccomandazione da lui fatta con tanta autorità e precisione di concetto, sarà tenuta in piena considerazione dal Governo.

FERRARIS CARLO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge, luogotenenziale, 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro » (N. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge, luogotenenziale, 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, e reca norme per il conferimento dei posti di notaro.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Ritenuta la opportunità di stabilire a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare

durante la guerra norme speciali per una più breve pratica notarile nonchè ai fini del conferimento dei posti di notaro:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di pratica notarile, richiesto dall'articolo 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

Il periodo suddetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 1° capoverso del n. 5 dell'articolo stesso.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 11 della legge predetta è computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dai candidati notari in servizio militare durante la guerra, purchè questo non abbia avuto durata inferiore ad un anno.

Art. 3.

In tutti i concorsi per gli uffici di notaro si terrà conto tra gli altri elementi anche del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA.

Visto, *Il Guardasigilli*: FACTA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di praticità forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di Cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra » (N. 15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 8 giugno 1874, n. 1938, che regola l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore;

Ritenuta la necessità di abbreviare i termini stabiliti dalla legge stessa per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e che per la stessa causa abbiano subito un ritardo nell'esercizio professionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo di pratica forense richiesto dagli articoli 8, n. 3 e 39, n. 5 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 agli effetti della iscrizione nell'albo degli avvocati esercenti o in quello dei procuratori, è ridotto a mesi tre.

Pei procuratori laureati in giurisprudenza che abbiano prestato almeno un anno di servizio militare durante la guerra, è ridotto a quattro anni il termine indicato nel n. 3 dell'art. 9 della legge medesima.

Gli avvocati che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, sono ammessi a patrocinare avanti le Corti di cassazione dopo soli tre anni di patrocinio come avvocato avanti le Corti di appello od i tribunali civili e penali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO
FACTA.

V. — *Il Guardasigilli*
FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere al computo dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Annaratone, Arlotta, Bergamasco, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bodio, Bollati, Botterini.

Cagnetta, Caneva, Capotorto, Cappelli, Carrissimo, Casalini, Castiglioni, Cefaly, Cencelli, Ciruolo, Cocchia, Corsi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Larderel, Del Giudice, De Riseis, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Vico, Dorigo, Durante.

Einaudi.

Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Filomusi Guelfi, Frascara.

Garavetti, Garroni, Ginori Conti, Gioppi, Giusti Del Giardino, Greppi Giuseppe, Grimani, Gualterio, Guidi.

Lucca, Lustig.

Malvezzi, Mango, Marchiafava, Marsaglia, Mazza, Mazziotti, Melodia, Morrone, Mortara.

Palummo, Pellerano, Petitti Di Roreto, Petrella, Pincherle, Pirelli, Placido, Polacco, Presbitero, Pullè.

Rolandi Ricci, Rossi Giovanni.

Sandrelli, Santucci, Schupfer, Sechi, Sili, Sinibaldi, Suardi.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon Di Revel, Valli, Venosta, Viganò, Vigoni.

Zappi, Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi » (N. 19).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919,

n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 20 novembre 1919 n. 2199 contenenti provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto il decreto luogotenenziale 12 novembre 1916 n. 1574 relativo alla proroga delle rinnovazioni periodiche dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di disciplina dei procuratori e alle maggioranze legali dei detti Consigli durante la guerra.

Considerato essere venuta meno la ragione di conservare vigore alle disposizioni del citato decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il decreto luogotenenziale 12 novembre 1916 n. 1574 relativo alla proroga delle rinnovazioni dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei consigli di disciplina dei procuratori e alle maggioranze legali dei detti consigli durante la guerra.

Art. 2.

I collegi degli avvocati e dei procuratori saranno convocati nella prima quindicina del mese di gennaio p. v. a norma degli articoli 24 e 60 del regolamento approvato con Regio decreto 26 luglio 1874 n. 2012 per procedere alla elezione dei membri dei rispettivi consigli dell'ordine e di disciplina da sostituire a quelli che sarebbero scaduti il 31 dicembre 1915 e sono tuttora in carica per effetto dei decreti luogotenenziali 18 novembre 1915 n. 1717, 12

novembre 1916 n. 1574 e agli altri membri dei detti consigli che per qualsiasi motivo abbiano cessato di farne parte alla data del 31 dicembre p. v.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA
NITTI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge d'articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, dei seguenti disegni di legge:

Procedimento per ingiunzione:

Senatori votanti	96
Favorevoli	82
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno e modifica gli articoli 3 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, e 5 della legge 31 marzo 1877, n. 3761:

Senatori votanti	96
Favorevoli	76
Contrari	20

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Sinibaldi ai ministri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro sul regime adottato per il commercio dell'olio d'oliva e sulle illegittime speculazioni che esso ha favorito con danno dei produttori e dei consumatori.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 settembre 1917, n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei terreni di proprietà dello Stato e dei diritti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche a favore di Società cooperative agricole o di produzione e lavoro (N. 20);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaio (N. 13);

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 15);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1916, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei consigli forensi (N. 19).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, numero 1115, riguardante la conferma dei vicepretori onorari mandamentali (N. 29);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 17);

Conversione in legge del decreto luogote-

nenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 33);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: a) Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 6);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutta il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (N. 12);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 34);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914, per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra (N. 18);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 793, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato (N. 22);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 14).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 19 febbraio 1920 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.